



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI ATTREZZATURE  
HARDWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI DI STAMPA DIGITALE, ASSISTENZA, SUPPORTO  
E FORMAZIONE PER IL CENTRO STAMPA REGIONALE 2**

**ALLEGATO 5**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

## Sommario

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara.....	4
Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	4
Art. 3 - Oggetto del Contratto.....	5
Art. 4 - Durata del contratto.....	5
Art. 5 - Condizioni per l'erogazione dei servizi.....	6
Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	7
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	8
Art. 8 - Verifiche ispettive e di conformità.....	8
Art. 9 - Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto.....	9
Art. 10 - Fatturazione e pagamenti.....	9
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.....	12
Art. 12 - Trasparenza.....	13
Art. 13 - Penali.....	13
Art. 14 - Cauzione definitiva.....	14
Art. 15 - Sicurezza, Privacy e Riservatezza.....	15
Art. 16 - Risoluzione.....	17
Art. 17 - Recesso.....	18
Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	18
Art. 19 - Subappalto.....	18
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....	20
Art. 21 Responsabile delle prestazioni.....	21
Art. 22 - Diritti d'autore.....	21
Art. 23 - Conciliazione presso la CCIAA.....	21
Art. 24 - Foro competente.....	21
Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	21
Art. 26 Trattamento di dati personali.....	22
Art. 27 - Clausole anticorruzione.....	23
Art. 28 Patto di integrità.....	23
Art. 29 - Clausola finale.....	23

## CONTRATTO

### PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI DI STAMPA DIGITALE, ASSISTENZA, SUPPORTO E FORMAZIONE PER IL CENTRO STAMPA REGIONALE 2

#### TRA

\_\_\_\_\_ di seguito denominata per brevità **Giunta/Assemblea**” o  
“**Regione**” o “**l'Amministrazione**” con sede legale in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona  
di \_\_\_\_\_;

#### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro iscritta al Registro delle Imprese di  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e  
legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità  
anche “Fornitore” o “Impresa”);

#### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle  
Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona  
del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del  
Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_,  
domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_,  
domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con  
rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

#### PREMESSO CHE:

a. l'Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha  
proceduto all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e  
software per la stampa digitale e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione  
per il Centro stampa regionale (2° edizione) mediante gara a procedura aperta indetta con  
determinazione Dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del 31/03/2021;

b. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra con determinazione  
dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, ha manifestato  
espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle  
condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c. che il Fornitore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  
approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia- Romagna  
approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014.

d. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica ed Economica, il Patto di integrità e l'Accordo allegato per la disciplina degli oneri e delle responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("Accordo trattamento dati") sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto (quest'ultimo accordo solo per la Giunta).

### **Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Il presente Contratto è regolato in via gradata:

a) da quanto previsto nel presente Contratto e dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore presentate in sede di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) dalle norme in materia di Contabilità della Regione;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

f) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione, consultabili sul sito internet della Regione stessa;

g) dal patto di integrità.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. (Eventuale) La Regione, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), emetterà gli ordini di fornitura esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID \_\_\_\_\_ indicato dal Fornitore.

### **Art. 3 - Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e software per la stampa digitale presso il Centro Stampa regionale e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione.

2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo senza necessità di una nuova procedura a norma dell'articolo 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La Regione può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Regione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. La Regione può apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. (eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento): Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Regione esegue in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Regione accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione della Convenzione.

### **Art. 4 - Durata del contratto**

1. Il Contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa); alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza necessità di disdetta da parte della Regione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Regione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 - (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 (Sospensione) del Codice dei contratti pubblici.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
4. Se, per qualsiasi motivo, verrà a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
5. Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice dei contratti pubblici è prevista la possibilità di affidare la ripetizione di servizi analoghi, all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.

#### **Art. 5 - Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito al successivo art. 10, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati Capitolato, Offerta Tecnica e Offerta economica, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c..
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta economica. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico;
  - b. prestare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto di quanto previsto nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico, nella Offerta tecnica ove migliorativa;
  - c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - d. manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto ed in particolare ai parametri di qualità predisposti;
  - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dal Fornitore in stretto collegamento con i collaboratori del Centro Stampa regionale che dovranno essere messi in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al Centro Stampa regionale anche in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica;
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta Tecnica;

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla Regione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla Regione.

#### **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i...

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

#### **Art. 8 - Verifiche ispettive e di conformità**

1. La Regione provvederà nel corso dell'esecuzione contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a verificare che i servizi oggetto del Contratto siano stati eseguiti dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

2. Il Direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al Responsabile unico del Procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del Procedimento emette il Certificato di verifica di conformità ovvero l'attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.



4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento della Regione rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni.

6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la Regione, ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere il presente Contratto e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal Codice.

7. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto.

#### **Art. 9 - Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto**

1. Il corrispettivo contrattuale previsto per le attività di cui al precedente art.3 è pari ad euro \_\_\_\_\_, oltre a Euro \_\_\_\_\_ di Iva ai sensi di legge, per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_.

Il canone trimestrale a carico della Regione è pari a euro \_\_\_\_\_, Iva esclusa.

Il costo unitario delle copie eccedenti bianco/nero per tutte le stampanti oggetto del contratto è pari a euro \_\_\_\_\_, Iva esclusa.

Il costo unitario delle copie eccedenti colore tutte le stampanti oggetto del contratto è pari a euro \_\_\_\_\_ Iva esclusa.

2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento di tutta la fornitura hardware e software e dei servizi di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica ove migliorativa.

3. Il già menzionato corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.

#### **Art. 10 - Fatturazione e pagamenti**

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati;
5. Le fatture per la corresponsione dei canoni saranno emesse trimestralmente in via posticipata;
6. Il corrispettivo eventuale per le copie eccedenti sarà fatturato alla fine di ogni anno contrattuale, a seguito della quantificazione del reale consumo.
7. I pagamenti saranno effettuati a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura entro i termini di legge ovvero secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 231/2002 e s.m.
8. La Regione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. Rimane inteso che la Regione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, le fatture saranno emesse successivamente alla verifica di conformità e relativo certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile di Procedimento. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento.
12. I termini di pagamento di cui sopra (30 giorni) decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della Regione, riscontrata priva di errori sostanziali. Il riscontro e l'eventuale contestazione saranno effettuati tempestivamente rispetto al ricevimento della fattura, attestata dal protocollo di arrivo.
13. Non sono previste forme di anticipazione.
14. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), e dovrà essere intestata, nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e di quanto sopra, a:  
*Regione Emilia-Romagna- Centro Stampa Giunta Regionale*  
*Servizio Approvvigionamenti Patrimonio Logistica e Sicurezza*  
*Via dei Mille 21 – 40121 Bologna*  
  
*Regione Emilia-Romagna - Centro Stampa Assemblea Legislativa*  
*Servizio Funzionamento e Gestione*  
*Viale A. Moro 34 40127 Bologna*  
*P.I. 02086690373 – C.F. 80062590379.*
15. Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si segnala che:

- il Codice Univoco Ufficio deve essere obbligatoriamente inserito nell'elemento 1.1.4 "CodiceDestinatario" del tracciato della fattura elettronica; il codice univoco da inserire è il seguente: 00UJHV (zero, poi lettere);
- il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 "Dati Ordine Acquisto", 2.1.3 "Dati Contratto", 2.1.4 "Dati Contratto", in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "CodiceCIG";
- il Codice di Impegno sul capitolo del Bilancio di Esercizio Finanziario Regionale (indicato nel Contratto) deve essere codificato nel blocco informativo 2.2.1.15 "RiferimentoAmministrazione" con la stringa "NUMIMP" seguita dal codice numerico dell'Impegno, dal simbolo separatore "underscore" e dall'anno di riferimento dell'Impegno, senza spazi. Esempio: NUMIMPXXX\_2020; In caso di più Impegni, i codici vanno indicati di seguito alla stringa NUMIMP separati tra di loro dal punto e virgola, senza spazi. Esempio: NUMIMPXXX\_2020; XXX\_2021;
- nel caso di cessione di beni dovrà essere valorizzato il numero e la data del documento così come riportato nel documento di trasporto da voi trasmesso insieme alla merce (utilizzare blocco informativo 2.1.8 – DatiDDT).

#### INFORMAZIONE ELEMENTO DEL TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA

Codice Unitario Progetto 2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.4

Codice Identificativo Gara 2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.4

Impegno: stringa "NUMIMP" 2.2.1.15

- si invita a voler verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

16. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

17. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.

18. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Regione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia alla Regione. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 15 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

19. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Regione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Regione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

20. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese

membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

21. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato, anche in forma non esclusiva, per ogni transazione relativa al presente contratto e i nominativi delle persone autorizzate ad operarvi, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione stessa.

6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **Art. 12 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
  - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui all'allegato Patto di integrità.

## **Art. 13 - Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei servizi richiesti nel Capitolato tecnico e definiti nell'offerta tecnica presentata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione le penali di seguito riportate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
2. Le penali sono definite nella seguente misura.
  - a) Consegna, installazione, messa in opera e ritiro delle attrezzature (paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico): Ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel Capitolato comporta l'applicazione di una penale pari a € 100,00.
  - b) Assistenza tecnica (par. 2.5 del capitolato): Il mancato rispetto dei tempi di ripristino di tutte le attrezzature fornite oltre le 24 ore naturali (o al tempo inferiore esposto nell'offerta tecnica) comporta una penale pari a € 1.000 per ciascun giorno di fermo-macchina.  
  
Qualora il ritardo nel ripristino del pieno funzionamento delle attrezzature superi i 30 gg giorni previsti per la sostituzione della macchina, è facoltà dell'Amministrazione applicare una penale pari a € 2.500,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il trentesimo. Qualora il ritardo persista per un periodo superiore a 7 giorni naturali consecutivi l'Amministrazione contraente può risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
  - c) Fornitura di materiali di consumo (paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico): Ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto comporta l'applicazione di una penale pari a € 100,00.

d) Servizio di reportistica (paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico): Ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto comporta l'applicazione di una penale pari a € 100,00.

3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero essere imputabili a qualsiasi titolo allo stesso Fornitore.

4. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La Regione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

9. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della contratto/i potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 3.

#### **Art. 14 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) in favore della Amministrazione Contraente.

2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore,
5. La garanzia opera nei confronti della Regione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione, pena la risoluzione del Contratto.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione. ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante, da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti.

#### **Art. 15 - Sicurezza, Privacy e Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore dovrà garantire alla Regione che i servizi erogati e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza.
8. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
10. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
11. Tutte le attività che, eventualmente, richiedono sviluppo di software nell'ambito dei servizi oggetto della fornitura dovranno, in particolare, soddisfare le indicazioni fornite nel "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 4137/2014 ed eventuali integrazioni o successive modificazioni) e nel "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa" (determinazione n. 8901 in data 06/06/2017 ed eventuali integrazioni o successive modificazioni).
12. I dati tecnici relativi alle attività della Regione, che dovranno essere portati a conoscenza del Fornitore al fine di realizzare i servizi oggetto della presente fornitura, non saranno considerati come riservati a meno di una espressa indicazione formulata per iscritto.
13. Il rispetto dei requisiti di sicurezza verrà verificato dal Servizio ICT regionale all'atto della consegna da parte del Fornitore e sarà poi accertato dal Servizio ICT regionale della Direzione Generale Risorse Europa Istituzioni e Innovazione attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima della messa on line delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali.
14. Accessibilità - I servizi resi dovranno risultare accessibili secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", e successive integrazioni e variazioni, e in particolare rispettare i requisiti e la metodologia indicati nell'allegato A del D.M. 20/3/2013. e nelle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" di cui all'art.11 della Legge 4/2004 (<https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html>), come indicato nella documentazione di gara.
15. Il rispetto dei requisiti di accessibilità dovrà essere documentato al cliente (indicando metodologia, strumenti e risultati delle verifiche di usabilità ed accessibilità e precisando eventuali non conformità e sistemi alternativi o meccanismi di feedback previsti), che lo verificherà all'atto della consegna da parte del fornitore; sarà inoltre accertato dal Servizio ICT regionale attraverso le verifiche preliminari al rilascio in produzione, anche nel caso di modifiche sostanziali delle stesse successive al rilascio.



16. L'Amministrazione si riserva in qualunque momento, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, di effettuare sullo strumento informatico oggetto del presente contratto le verifiche di accessibilità ed usabilità indicate nelle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" di cui all'art.11 della Legge 4/2004.

17. Il fornitore dovrà provvedere, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, alla messa a norma di quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche.

18. Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale - I servizi acquisiti con la presente gara dovranno essere erogati nel rispetto delle "LINEE GUIDA PER LA GOVERNANCE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE - AGGIORNAMENTO 2016" (delibera di Giunta n. 281 del 29/02/2016) e suoi aggiornamenti. La documentazione completa sarà fornita all'Aggiudicatario contestualmente alla stipula del Contratto.

## **Art. 16 - Risoluzione**

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati ed in particolare nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;

b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;

f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) nei casi e modi previsti dal 107 comma 2 e 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza

2. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Committenza Regione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 17 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

2. In tal caso, Il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

4. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, Il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Art. 19 - Subappalto**

*[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

*[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. Resta inteso che qualora Il Fornitore si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Regione revocherà l'autorizzazione.

5. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Regione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Regione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Regione dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari

derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.

11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

12. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Regione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## **Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett.d), punto 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Regione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione Emilia Romagna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 "Disciplina della cessione dei crediti d'impresa". Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art.11.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **Art. 21 Responsabile delle prestazioni**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Regione.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono \_\_\_\_\_, numero cell. \_\_\_\_\_; indirizzo e-mail \_\_\_\_\_; posta certificata.

## **Art. 22 - Diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Le Banche Dati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà della Regione e il Fornitore non ne può fare alcun uso.
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui servizi forniti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. La Regione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

## **Art. 23 - Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

## **Art. 24 - Foro competente**

1. Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

## **Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto in caso d'uso;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 26 Trattamento di dati personali.**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 25 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Regione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Regione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Regione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Regione, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il

trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

8. Il Fornitore prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Regione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

#### **Art. 27 - Clausole anticorruzione**

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

2. L'Affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Art. 28 Patto di integrità**

1. Viene allegato quale parte integrante del presente contratto il Patto di integrità che viene sottoscritto insieme con il contratto stesso.

#### **Art. 29 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la

REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Per il

FORNITORE

(Documento firmato digitalmente)



## CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),

Articolo 3 (Oggetto del Contratto),

Articolo 4 (Durata del contratto),

Articolo 5 (Condizioni per l'erogazione dei servizi),

Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),

Art. 9 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto),

Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti)

Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa),

Articolo 13 (Penali),

Articolo 14 (Cauzione definitiva),

Articolo 15 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza),

Articolo 16 (Risoluzione),

Articolo 17 (Recesso),

Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa),

Articolo 19 (Subappalto),

Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti),

Articolo 21 (Responsabile delle prestazioni),

Articolo 22 (Diritti d'autore),

Articolo 23 (Conciliazione presso la CCIAA),

Articolo 24 (Foro competente),

Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali),

Articolo 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),

Articolo 29 (Clausola finale).

IL FORNITORE

---

(Firmato digitalmente)